

Prot. 11505/p/ep

Roma, 18 giugno 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 19/2025

Oggetto: Effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Con riferimento a quanto richiesto da alcune Casse del territorio in merito alla modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate dalle Casse a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la scrivente Commissione, con la presente, fornisce un quadro riassuntivo delle disposizioni rese dal Provvedimento (Prot. n. 34755/2010) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010, nonché della successiva circolare 8/E del 2 marzo 2011 emessa dall'Agenzia delle Entrate, che si allegano alla presente, alle quali si fa espresso rinvio. La disamina riguarderà la posizione della figura del terzo pignorato (Cassa Edile/Edilcassa) in quanto di maggior interesse per il nostro sistema.

In via preliminare si evidenzia come il pignoramento presso terzi si realizza quando il creditore, per soddisfare il proprio credito, agisce su somme o beni del debitore che sono nelle mani di un terzo. In tal caso, **il terzo è tenuto a effettuare la ritenuta fiscale se le somme sono assoggettabili a ritenuta alla fonte.**

* * *

La disciplina trae origine dall'art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997, modificato dall'art. 15, comma 2, del DL n. 78/2009. In base a queste norme, le ritenute alla fonte previste dalla normativa fiscale si applicano anche ai pagamenti effettuati mediante pignoramento presso terzi, qualora il credito riguardi somme assoggettabili a ritenuta.

REQUISITI PER L'OBBLIGO DI RITENUTA

Il terzo erogatore, se qualificato come sostituto d'imposta (come nel caso delle Casse Edili/Edilcasse nei confronti del creditore pignoratizio ai sensi dell'art. 23 e ss. del DPR n. 600/73), deve applicare una **ritenuta a titolo di acconto IRPEF del 20% sulle somme pagate**. L'obbligo di effettuare la ritenuta sorge a condizione che siano soddisfatte contemporaneamente le tre condizioni indicate nel documento e cioè che:

- 1) **le somme siano assoggettate a ritenuta secondo le normative fiscali** (il credito pignorato faccia riferimento a somme assoggettabili a ritenuta in base alle disposizioni contenute nel Titolo III, DPR n. 600/73 – ad es. redditi di lavoro dipendente o assimilato, redditi di lavoro autonomo, nonché negli artt. 11, commi 5, 6 e 7, Legge n. 413/91 – ad es. somme corrisposte dagli enti eroganti a titolo di indennità di esproprio/occupazione acquisitiva e relativi interessi – e nell' art. 33, comma 4, DPR n. 42/88 – ad es. redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc., indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili e da sportivi professionisti);
- 2) **il creditore pignoratizio sia un soggetto IRPEF** (la ritenuta è infatti operata a titolo di acconto dell'IRPEF. Non va operata nei confronti di soggetti IRES);
- 3) **il terzo erogatore (pignorato) sia sostituto d'imposta** (es. banca, datore di lavoro, associazione non riconosciuta ecc).

Nel caso in cui il creditore rilasci una dichiarazione conforme al DPR n. 445/2000 attestando che le condizioni non sussistono, il terzo può non applicare la ritenuta.

SOMME ESCLUSE DA RITENUTA

Continuando nella disamina della circolare n. 8/E, la stessa evidenzia alcune delle cause di esclusione delle somme da assoggettare a ritenuta, riconoscendole in quelle riferite ai **redditi da fabbricati (es. canoni d'affitto), risarcimenti per danno emergente, somme percepite da soggetti IRES (enti e società di capitali), mantenimento dei figli e quelle riferite alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti** (come stabilito dal punto n. 6 della circolare n. 8/E del 2 marzo 2011 che viene indicato in calce anche negli atti di pignoramento presso terzi notificati dall'AdE).¹ In caso di somme miste, la ritenuta si applica solo alla parte imponibile.

¹ La dicitura riportata in calce agli atti di pignoramento presso terzi notificati dall'AdE alle Casse è la seguente: si ricorda che, come previsto al punto 6 della circolare dell'AdE n. 8 del 2 marzo 2011, "Con riferimento alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti, si ritiene che non trovino applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento [ndr provvedimento n. 34755/2010 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010], esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento". Pertanto le somme da riconoscere all'Agente della riscossione non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto e non dovrà essere rilasciata alcuna Certificazione Unica.

SOMME SOGGETTE A RITENUTA

Relativamente, invece, alle somme assoggettate a ritenuta rilevano, ad esempio, quelle riferite ai redditi **da lavoro dipendente**, ai **compensi professionali**, **indennità di esproprio**, **provvigioni e corrispettivi soggetti a ritenuta ex DPR 600/1973**. Gli **assegni per il coniuge** (non quelli per i figli) sono assimilati a redditi di lavoro dipendente (ex art. 50, comma 1, lett. i), TUIR) e normalmente soggetti a ritenuta.

ADEMPIMENTI DEL TERZO EROGATORE (Cassa)

Per quanto concerne gli adempimenti del terzo erogatore (Cassa), quest'ultimo dovrà applicare e versare la ritenuta (codice tributo 1049), comunicare al debitore l'importo pagato e la ritenuta effettuata, certificare al creditore pignoratizio le somme e le ritenute (entro il 28 febbraio), indicare tutte le informazioni nella dichiarazione modello 770, (indicazione quest'ultima da effettuare anche se non sono state operate ritenute).

È importante, in ultima analisi, evidenziare che la circolare n. 8/E in commento sottolinea come il Provvedimento non pone a carico del terzo erogatore obblighi di accertamento circa la qualificazione reddituale delle somme da erogare e, infatti, in un'ottica di semplificazione, l'AdE ritiene che, essendo onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, resta inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla.

Restando a disposizione per eventuali approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegati: 2